Tipologia: FISCO

Protocollo: 2016011 Data: 12.12.2011

Utilizzo denaro contante: divieto di

Oggetto: frazionamento pagamenti.

Allegato: NO



ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Per poter essere abilitati all'accesso all'Area Riservata è necessario compilare tutti i campi del modello "Anagrafica Associativa" presente sul sito www.assosnai.it (password di accesso "assoanagrafica"). A seguito della ricezione dei dati, la Segreteria provvederà ad inviare una mail di conferma con le credenziali di accesso.

## UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE: DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEI PAGAMENTI

## Gentile Associato,

con riferimento alla nuova normativa che impone il tetto massimo dell'utilizzo del denaro contante ad euro 1.000,00, la presente per rispondere a numerosi quesiti giunti nei giorni scorsi in merito alla possibilità di effettuare parte del pagamento in contanti e parte con assegno/strumenti tracciabili.

Nello specifico è stato posto l'esempio del pagamento di una vincita di euro 1.600,00, chiedendo se sia possibile pagare in contanti l'importo massimo previsto dalla legge (euro 999,99) unitamente ad un assegno della parte rimanente (nell'esempio euro 600,01), al fine da dotare comunque il giocatore di contante per le successive nuove giocate.

Purtroppo <u>la risposta non può che essere negativa</u>, poiché la norma (art. 49 comma 1 del D.lgs 231/2007, come modificato dall'art. 12, comma 1 del DL 201/2011 "Monti") stabilisce che: "E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è <u>complessivamente</u> pari o superiore ad € 1.000,00. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiano spa."

L'art. 1 lettera "m" del D.lgs 231/2007, definisce <u>l'operazione frazionata</u> come segue "un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti nel presente decreto, posta in essere attraverso <u>più operazioni</u> singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, <u>ferma restando</u> la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

Attenzione all'arco temporale di sette giorni che può essere fuorviante; infatti la norma specifica "fermo restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. Il legislatore ha voluto non perdere la possibilità di far rientrare nell'ambito delle operazioni frazionate i pagamenti effettuati anche oltre il limite temporale dei sette giorni qualora il comportamento del soggetto è ispirato dallo scopo di eludere le disposizioni antiriciclaggio.

Pertanto, poiché ciò che ci interessa sapere è se, in caso di un'operazione di importo complessivo pari o superiore ad € 1.000,00:

- A) il pagamento deve avvenire tutta tramite mezzi tracciabili (es. assegno o bonifico),
- B) **i pagamenti** possono avvenire in parte in contanti (fino alla soglia di € 999,99) e con mezzi tracciabili per la somma eccedente,
- C) i pagamenti possono avvenire anche tutti in contanti, purché le singole tranches siano di importo non superiore al limite di € 1.000

La risposta corretta è solo la A

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..





Nella formulazione della norma l'avverbio "complessivamente" è riferito al valore da trasferire.

La norma stabilisce quindi il divieto all'artificioso frazionamento di un'unitaria operazione, al fine di eludere i limiti previsti per la circolazione del denaro contante e dei titoli al portatore.

Occorre quindi guardare l'operazione economica nella sua unitarietà, indipendentemente dal numero di pagamenti.

Anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 15103 del 22.06.2010) ha sancito il divieto di trasferire denaro contante <u>fa riferimento al valore dell'intera operazione</u> alla quale il trasferimento di denaro è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni di pagamento, ciascuna delle quali inferiore al massimo consentita.

Alla luce di quanto sopra, il frazionamento del pagamento di una vincita (o di una giocata) di importo pari o superiore ad € 1.000,00 in tranche (tutte in contanti o in parte in contanti ed in parte con strumenti tracciabili) è artificiosamente posto in essere per eludere la normativa, in considerazione del fatto che non rileva il valore del singolo pagamento ma del trasferimento complessivo e non è prevista per prassi commerciale la possibilità di pagare a rate il suddetto importo.

Cordiali saluti.

ASSOSNAI La Segreteria